

Sono gli esercizi di vendita, individuati espressamente dal D.Lgs. 170/01, nei quali, in aggiunta ad altre merci, si vendono con carattere non prevalente quotidiani e/o periodici.

Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

1. le rivendite di generi di monopolio;
2. le rivendite di carburanti e di oli minerali;
3. i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
4. medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali;
5. gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq;
6. gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Tali punti di vendita hanno la facoltà di vendere solo quotidiani, oppure solo periodici, oppure quotidiani e periodici.

L'esercizio in forma non esclusiva non può essere svolta in modo autonomo, né trasferito o ceduta a terzi separatamente dall'attività principale. Gli orari da seguire in questo caso sono quelli dell'attività principale cui sono legati.